

Accordo in applicazione dell'art. 8 della Legge 3-5-1999, n.124

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica dall'1-1-2000 al personale dipendente dagli Enti Locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell'art. 8 della L. 3-5-1999, n. 124 e degli artt. 5 e 10 del DM 23-7-1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell'ente locale.

ART. 2

REGIME CONTRATTUALE

1. Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall'1-1-2000 il CCNL 1-4-1999 di Regioni-Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL 26-5-1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.
2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi titolo entro il 31-12-1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi Enti Locali.
3. Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola, svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato CCNL 26-5-1999.
4. In applicazione dell'art. 33 del D.Lgs. 29/1993, al personale di cui al presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta dell'amministrazione cedente e dell'Amministrazione ricevente anche per quanto concerne la possibilità - limitatamente all'a. s. 2000-2001 - di compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro nell'Amministrazione locale di provenienza.
5. Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31-12-1999 dagli Enti Locali che rientrano in servizio nell'Ente Locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dall'1-1-2000 è riconosciuto a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell'Ente Locale stesso, senza soluzione di continuità.
6. Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all'ex VI qualifica funzionale degli Enti Locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per l'utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo restando "ad personam" l'inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3.

ART. 3

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E RETRIBUTIVO

1. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalità.

Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.

L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31-12-1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31-12-99, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

L'inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella A di equiparazione allegata.

2. L'inquadramento e l'attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex VI qualifica funzionale degli Enti Locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerenti all'attività amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9. Il personale anzidetto potrà optare per l'inquadramento nell'area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio.
3. Al personale ausiliario degli Enti Locali appartenente alla ex IV e V qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell'area A secondo quanto previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art.36 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente svolto
4. Nella sequenza di cui all'art.36 del CCNL citato il profilo A/2 e e la lettera d del comma 2 dello stesso art.36 saranno opportunamente integrati.
5. Trova applicazione il disposto dell'art 6, commi 3 e 5 del D. Interministeriale 23-7-1999, n. 184 che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilità di revocare l'opzione esercitata per l'ente locale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto

23-7-1999, n.184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica.

6. Per il personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato negli asili nido delle Amministrazioni locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie delle stesse Amministrazioni considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'Ente.

ART. 4

REGIME PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE

Per quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui al presente accordo, ancorché cessati dal servizio in data precedente alla firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del DPR 22-3-1993, n. 104. I sei mesi previsti dall'art. 5 dell'anzidetto DPR per l'opzione irrevocabile per il mantenimento del regime previdenziale - comprensivo di pensione e buonuscita comunque denominata - di precedente appartenenza, decorrono dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. Entro lo stesso termine deve essere confermata o può essere revocata l'eventuale opzione già esercitata.

ART. 5

INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

1. In caso di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli Enti Locali e inquadrato dall'1-1-2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l'allegata tabella A, sarà inquadrato nell'area D, a decorrere dall'1-9-2000 - previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale, - colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del 31-12-1999.
2. Le altre unità di personale provenienti dagli Enti Locali con qualifiche che danno titolo all'inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola secondo l'allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrato nell'area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità dell'a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l'a.s. 2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale.
3. Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può chiedere di essere restituito all'Ente Locale di precedente appartenenza – previo consenso del medesimo – entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n. 184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4.
4. Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l'opzione per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall'art.3, comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

ART. 6

FERIE

1. I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di ferie non fruita e maturate entro il 31-12-1999. Dall'1-1-2000 si applicano le disposizioni dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo.
2. Limitatamente all'anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruita dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre.

ART. 7

MALATTIA

Per l'assenza per malattia al personale di cui al presente accordo si applicano le norme previste dal vigente CCNL 26-5-1999 del comparto scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino al 31-12-1999, comunicati dai rispettivi EE.LL., vengono calcolati secondo le anzidette norme contrattuali del comparto scuola.

ART. 8

TEMPO PARZIALE

1. I lavoratori transitati dagli EE.LL., con rapporto di lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall'O.M. 22-7-1997, n. 446.
2. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità, tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.

ART. 9

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE E SALARIO ACCESSORIO

1. A decorrere dall'1-1-2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste.
2. A decorrere dall'1-1-2000, al personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella A1 allegata al CCNI 31-8-1999 del comparto scuola. Ai responsabili amministrativi è corrisposta l'indennità di amministrazione prevista dal CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.
3. Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL scuola 26-5-1999, sarà definito l'utilizzo - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del medesimo CCNL e degli artt. 26, 27, 28 e 50 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d'intesa siglato il 5 giugno 2000 tra OO.SS. e Ministero della Pubblica Istruzione, nonché a quelle derivanti dall'applicazione del Decreto Interministeriale 16-10-1999.
4. Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del CCNL 26-5-1999, il profilo A/2 sarà integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Al personale che svolge tale compiti potrà essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 36 del CCNL 26-5-1999 e art. 50 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola.
5. Sarà verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell'area C della scuola. In tale profilo potranno essere collocati gli appartenenti alla ex VI q. f. degli Enti Locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati all'1-9-2000 nell'area D e - mediante apposite procedure - il personale del comparto scuola appartenente all'area B.
6. In via transitoria e fino all'inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui all' art 3, comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo di cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per l'applicazione dell'art. 36 del CCNL 26.5.1999 e dell'art. 50 del CCNI 31.8.1999

ART. 10

PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE

1. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31-12-1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23-7-1999, n.184 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e della Funzione Pubblica.
2. Analoga facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1 che sia rientrato in servizio presso l'ente locale nel periodo transitorio dall'1.1.2000 alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale.

Tabella A di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli Enti Locali

Profili professionali della scuola	Profili professionali degli Enti locali
Collaboratore scolastico	Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo
Assistente amministrativo	Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente tecnico	Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio
Responsabile amministrativo (dall'1-9-2000 Direttore dei servizi generali ed amministrativi, secondo le procedure previste)	Segretario ragioniere economo, Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario amministrativo contabile, Istruttore direttivo amministrativo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore direttivo amministrativo contabile
Docente diplomato negli istituti di secondo grado	Assistenti di cattedra, Insegnanti tecnico-pratici

Nota) Al personale dei seguenti profili professionali -Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca - ove inquadrato nell'ex VI livello degli Enti Locali, si applica il comma 2 dell'art.3 ed il comma 5 dell'art.9.

Tabella B

Anni	Collaboratore scolastico	Assistenti amm.vi e tecnici	Responsabili amministrativi	Docente diplomato istituti sec. II grado
Da 0 a 2	11.240.000	13.889.000	17.446.000	17.446.000
Da 3 a 8	11.682.000	14.469.000	18.241.000	18.241.000
Da 9 a 14	13.324.000	16.567.000	20.729.000	20.729.000
Da 15 a 20	14.853.000	18.539.000	23.623.000	23.623.000
Da 21 a 27	16.358.000	20.535.000	26.441.000	27.818.000
Da 28 a 34	17.481.000	21.963.000	29.208.000	30.573.000
Da 35	18.290.000	23.049.000	31.280.000	32.658.000

Nota aggiuntiva

Con riferimento all' art. 1, le parti firmatarie precisano che il personale degli Enti Locali che non transita nel comparto scuola è quello che sino al 31-12-1999 ha svolto prevalenti funzioni in compiti che erano e sono di competenza degli Enti Locali quali, ad esempio, la guida di scuolabus, il servizio di mensa, l'attività di portierato e guardiania e l'assistenza scolastica erogata dagli enti locali.